

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che modifica la decisione 2004/465/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri

(2006/2/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comune della pesca (PCP) stabilisce norme generali in materia di conservazione, gestione e sfruttamento responsabile, nonché trasformazione e commercializzazione delle risorse acquatiche viventi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri e con la Commissione al fine di rafforzare il controllo e scoraggiare i comportamenti contrari alla normativa della PCP.
- (3) Il periodo contemplato dalla decisione 2004/465/CE ⁽³⁾ ha termine il 31 dicembre 2005.
- (4) A causa di difficoltà amministrative e di bilancio interne, gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004 hanno ottenuto un sostegno finanziario comunitario molto limitato nell'ambito dell'attuale regime finanziario, previsto dalla decisione 2004/465/CE.

(5) Le nuove prospettive finanziarie riguardano il periodo 2007-2013. Per evitare un'interruzione del sostegno finanziario comunitario, è pertanto necessario che l'assistenza finanziaria a disposizione degli Stati membri in forza della decisione 2004/465/CE si protragga durante il 2006.

(6) È opportuno che nella decisione 2004/465/CE siano inclusi studi sul controllo delle attività di pesca ed accordi destinati a facilitare l'applicazione di nuove tecnologie del controllo.

(7) La decisione 2004/465/CE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/465/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il 2004, tutti gli Stati membri presentano il loro programma annuale di controllo delle attività di pesca entro il 1° giugno 2004, entro il 31 gennaio 2005 per il 2005 e entro il 31 gennaio 2006 per il 2006.»

2) All'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti:

«i) accordi amministrativi con il centro comune di ricerca finalizzati all'applicazione di nuove tecnologie del controllo;

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114.

- j) studi relativi a settori connessi con il controllo svolti su iniziativa della Commissione.»
- 3) All'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «L'importo di riferimento finanziario per la realizzazione delle azioni che beneficiano di un'assistenza finanziaria per il periodo 2004-2006 è pari a 105 milioni di EUR.»
- 4) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
- «d) per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e j), l'aliquota può raggiungere il 100 % della spesa ammissibile.»
- 5) All'articolo 12, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2010».
- 6) All'articolo 16, lettera b):
- la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2007»,

— il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) l'impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo delle attività di pesca durante l'intero periodo 2001-2006.»

- 7) All'articolo 17, la data «30 giugno 2007» è sostituita da «30 giugno 2008».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW
